



## Ordinanza del DFI concernente i generatori aerosol

**Modifica del 23 ottobre 2019**

---

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)  
ordina:*

I

L'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005<sup>1</sup> concernente i generatori aerosol è modificata come segue:

### *Art. 8* Riempimento

A 50 °C la pressione nel generatore aerosol non deve superare i valori indicati nella seguente tabella, in funzione del tenore dei gas nel generatore aerosol:

Tenore dei gas	Pressione a 50 °C
Gas liquefatto o miscela di gas con un campo di infiammabilità con l'aria a 20 °C e a una pressione normale di 1,013 bar	12 bar
Gas liquefatto o miscela di gas non aventi un campo di infiammabilità con l'aria a 20 °C e a una pressione normale di 1,013 bar	13,2 bar
Gas compressi o gas disciolti sotto pressione non aventi un campo di infiammabilità con l'aria a 20 °C e a una pressione normale di 1,013 bar	15 bar

### *Art. 14 cpv. 1 lett. c–g e 3*

<sup>1</sup> Sui generatori aerosol si devono apporre le seguenti indicazioni:

- c. qualunque sia il contenuto:
  1. quando l'aerosol è classificato come «non infiammabile» secondo i criteri di cui all'allegato 1 numero 9: l'avvertenza «Attenzione» e gli altri elementi della caratterizzazione per gli aerosol della categoria 3 secondo l'allegato I tabella 2.3.1 del regolamento (CE) n. 1272/2008 (rego-

<sup>1</sup> RS 817.023.61

- lamento UE-CLP)<sup>2</sup> nella versione secondo l'allegato 2 numero 1 dell'ordinanza del 5 giugno 2015<sup>3</sup> sui prodotti chimici (OPChim),
2. quando l'aerosol è classificato come «infiammabile» secondo i criteri di cui all'allegato 1 numero 9: l'avvertenza «Attenzione» e gli altri elementi della caratterizzazione per gli aerosol della categoria 2 secondo l'allegato I tabella 2.3.1 del regolamento UE-CLP nella versione secondo l'allegato 2 numero 1 OPChim,
  3. quando l'aerosol è classificato come «estremamente infiammabile» secondo i criteri di cui all'allegato 1 numero 9: l'avvertenza «Pericolo» e gli altri elementi della caratterizzazione per gli aerosol della categoria 1 secondo l'allegato I tabella 2.3.1 del regolamento UE-CLP nella versione secondo l'allegato 2 numero 1 OPChim,
  4. se l'aerosol è un prodotto destinato al grande pubblico: il consiglio di prudenza P102 secondo l'allegato IV parte 1 tabella 6.1 del regolamento UE-CPL nella versione secondo l'allegato 2 numero 1 OPChim;

d–g *Abrogate*

<sup>3</sup> Le indicazioni di cui al capoverso 1 lettera c devono distinguersi nettamente rispetto al resto del testo.

*Art. 19a*          Disposizione transitoria della modifica del 23 ottobre 2019

Gli oggetti d'uso ai sensi della presente ordinanza non conformi alla modifica del 23 ottobre 2019 possono essere importati, fabbricati e caratterizzati secondo il diritto anteriore fino al 30 novembre 2020. Essi possono essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

II

L'allegato 4 è modificato come segue:

**Propellenti ammessi secondo i settori d'impiego**

*N. 3.10*

*Abrogato*

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e

<sup>3</sup> **RS 813.11** che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2019.

23 ottobre 2019

Dipartimento federale dell'interno:

Alain Berset

